

**AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DELL' INDAGINE DI  
MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI  
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI  
GESTIONE DEL NUMERO VERDE"**

ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	6
6. REQUISITI GENERALI .....	8
7. REQUISITI SPECIALI .....	8
8. AVVALIMENTO .....	10
9. SUBAPPALTO .....	12
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELLA PROCEDURA .....	12
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	14
12. CONTENUTO DEL PLICO .....	15
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	27
14. SOGGETTO DEPUTATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.....	27
15. NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI E CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI STESSI.....	28
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29

## 1. PREMESSE

L'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (in seguito, Codice), dispone che i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (221.000,00 euro) **possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Con **determina a contrarre n. 5275 del 05 settembre 2018**, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il **“Servizio di gestione del numero verde”**.

Nel rispetto **della parte 5. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** (in seguito, Linee Guida n. 4), **recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, la **SOCIETA' ACSEL S.p.A.** (in seguito, Stazione appaltante), non avendo istituito un elenco di operatori economici, **ha predisposto il presente Avviso pubblico per la presentazione da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del “Servizio di gestione del numero verde”, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 95, comma 2, del Codice.**

I luoghi di svolgimento del servizio saranno i locali di proprietà dell'operatore economico aggiudicatario.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31, del Codice, è l'ing. Dario manzo.

## 2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

La documentazione della procedura comprende:

- 1) Capitolato tecnico prestazionale;
- 2) Avviso pubblico;
- 3) Domanda di partecipazione (Modello A - Manifestazione di interesse).

Tutta la documentazione della procedura è disponibile sul sito internet: [www.acselspa.it](http://www.acselspa.it), nelle sezioni **“Gare e appalti 2018”** e **“Amministrazione trasparente”** sotto la sezione **“Bandi e contratti – Gare e appalti 2018”**.

## 2.2. CHIARIMENTI

- 2.2.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata [acselspa@legpec.it](mailto:acselspa@legpec.it) entro **le ore 12:30 del 11 settembre 2018**. Si potranno prendere in considerazione anche le richieste di chiarimenti che perverranno oltre il predetto termine, purché la stazione appaltante riesca a rispettare il seguente termine per le risposte.
- 2.2.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate **esclusivamente** in lingua italiana. Ai sensi **dell'art. 74, comma 4, del Codice**, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **le ore 12:30 del 14 settembre 2018, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.acselspa.it](http://www.acselspa.it), nelle sezioni "Gare e appalti 2018" e "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti – Gare e appalti 2018**.
- 2.2.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3. COMUNICAZIONI

- 2.3.1. Ai sensi **dell'art. 76, comma 6, del Codice**, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di **manifestazione di interesse**, l'indirizzo PEC o, solo per i candidati i aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui **all'art. 76, comma 5, del Codice**.
- 2.3.2. Salvo quanto disposto **nel paragrafo 2.2 del presente Avviso**, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiogare.acselspa@pec.it](mailto:ufficiogare.acselspa@pec.it) e all'indirizzo indicato dai candidati nella documentazione della procedura.
- 2.3.3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 2.3.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 2.3.5. In caso di consorzi di cui **all'art. 45, comma 2, lettere b e c, del Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 2.3.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Nel rispetto **dell'art. 51, comma 1, del Codice** l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto le prestazioni in oggetto, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili.

*Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto (Iva esclusa)*

Numero	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di operatore telefonico	79511000-9	P	€ 158.084,19
<b>Importo a base di gara</b>				<b>€ 158.084,19</b>

3.2 **L'importo a base di gara pari a € 158.084,19 (euro centocinquantottomilaottantaquattro/19)** è al netto di Iva di legge. Ai sensi **dell'art. 26, commi 1, e 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, considerato che le prestazioni **non saranno svolte all'interno della sede della stazione appaltante, e neanche in una singola unità produttiva della stessa**, gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a **€ 0,00 (euro zero)**.

3.3 L'appalto è finanziato con fondi propri.

3.4 Ai sensi **dell'art. 23, comma 16, del Codice** l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in **€ 143.712,90 (euro centoquarantatremila-settecentododici/90)**, così come risulta **dall'art. 2, del Capitolato tecnico prestazionale** (in seguito, Capitolato).

3.5 In relazione all'importo a base di gara si precisa che tale importo, stante il fatto che il contratto sarà stipulato a corpo, è fisso e invariabile ai sensi **dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del Codice**, in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal Capitolato.

3.6 Ai sensi **dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice** si specifica che per la procedura in oggetto non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

#### 4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **24 mesi (ventiquattro)**, decorrenti dalla data **del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** così come specificato **dall'art. 4, del Capitolato**.

## 4.2. OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un tempo pari a **3 mesi (tre)**, strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, per un importo pari a **€ 19.760,52 (euro diciannovemilasettecentosessanta/52)**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato (importo a base di gara più importo proroga tecnica) è pari a **€ 177.844,71 (euro centosettantasettemilaottocentoquarantatquattro/71)**, IVA esclusa.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 5.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
- 5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del Codice.
- 5.3 **È vietato** ai candidati di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di candidati o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 5.4 **È vietato** al candidato che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di candidati, di partecipare anche in forma individuale.
- 5.5 **È vietato** al candidato che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare domanda di partecipazione, per la medesima procedura, in forma singola o associata.
- 5.6 I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione **sono esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 5.7 Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 5.8 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle procedure deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

- 5.9 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui **all'art. 45, comma 1, lettere b), c), del Codice** ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- 5.10 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi **dell'art. 48, comma 12, del Codice**, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- 5.11 Ai sensi **dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

- 6.1 **Sono esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione** di cui all'art. 80, del Codice.
- 6.2 **Sono comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI

I candidati, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono **inammissibili** le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta **dal presente Avviso**.

### 7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti** con quelle oggetto della presente procedura.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### 7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) **Nel caso di invito alla procedura negoziata, almeno una idonea referenza bancaria** rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dalla presente procedura.

### 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Il candidato deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio (dal 1 agosto 2013 al 31 luglio 2018) **servizi analoghi** a quelli in oggetto di importo complessivo minimo pari a: **€ 177.844,71 (euro centosettantasettemilaottocentoquarantaquattro/71)**.
- d) Il candidato deve essere in possesso **di una struttura organizzativa** (attrezzature, software e personale) adeguata alla buona gestione del servizio e in grado di corrispondere alle esigenze del contratto, tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative dello stesso, previste dal Capitolato.



- e) Il candidato deve essere in **possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successiva.

#### **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

- 7.4.1. **Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.**
- 7.4.2. I soggetti di cui **all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 7.4.3. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 7.4.4. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- 7.4.5. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al paragrafo 7.1, lettera a)**, deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- 7.4.6. **Nel caso di invito alla procedura negoziata, il requisito relativo alla capacità economico finanziaria**, dimostrato con una dichiarazione bancaria di cui al precedente **paragrafo 7.2, lettera** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- 7.4.7. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di **capacità tecnica e professionale** (servizi analoghi e struttura organizzativa) **di cui al precedente paragrafo 7.2, lettere c) e d)**, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.**
- 7.4.8. Il requisito di **certificazione del sistema di gestione della qualità** di cui al precedente **paragrafo 7.3, lettera e)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## 7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

- 7.5.1. I soggetti di cui **all'art. art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 7.5.2. Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1, lettera a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- 7.5.3. I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui ai **paragrafi 7.2, lettere c), d) ed e)**, ai sensi **dell'art. 47, del Codice**, devono essere posseduti:
  - a. per i consorzi di cui **all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice**, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
  - b. per i consorzi di cui **all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice**, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

- 8.1 Ai sensi **dell'art. 89, del Codice**, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi **dell'art. 45 del Codice**, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui **all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice** avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 8.2 **Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 8.3 Ai sensi **dell'art. 89, comma 1, del Codice**, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 8.4 Il candidato e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 8.5 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria **non può avvalersi** a sua volta di altro soggetto.

- 8.6 Ai sensi **dell'art. 89, comma 7, del Codice**, **a pena di esclusione**, **non è consentito** che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 8.7 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 8.8 L'ausiliaria di un candidato può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro candidato.
- 8.9 Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del candidato e all'escussione della garanzia ai sensi **dell'art. 89, comma 1, del Codice**, ferma restando l'applicazione **dell'art. 80, comma 12, del Codice**.
- 8.10 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori **di esclusione** o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi **dell'art. 89, comma 3, del Codice**, al candidato di sostituire l'ausiliaria.
- 8.11 In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il **Responsabile del procedimento**, richiede per iscritto, secondo le modalità di cui **al paragrafo 2.3**, al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il candidato, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del candidato, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del candidato dalla procedura.
- 8.12 **È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse.
- 8.13 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 8.14 Nel caso di avvalimento, l'operatore economico **dovrà allegare alla manifestazione di interesse:**
- dichiarazione** sostitutiva con cui l'operatore economico (ausiliario) indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
  - dichiarazione** sostitutiva rilasciata e sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
  - dichiarazione** sostitutiva rilasciata e sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- d. **dichiarazione** sottoscritta e rilasciata dall'impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga, nel caso di invito alla procedura negoziata, verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
- e. **dichiarazione** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di non partecipare alla presente procedura in proprio o associata o consorziata.
- 8.15 **Esclusivamente nel caso di invito alla procedura negoziata, dovrà essere consegnato il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che devono essere dettagliatamente descritte. Ai sensi **dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice** il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

## 9. SUBAPPALTO

- 9.1 **Nel caso di invito alla procedura negoziata** il candidato dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti del 30%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto **dall'art. 105, del Codice**; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **sarà vietato**.
- 9.2 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui **all'art. 105, comma 3, del Codice**.

## 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

- 10.1 Trattandosi di una **indagine di mercato** finalizzata all'individuazione di operatori economici candidati da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, **non occorre, in questa fase, presentare offerte ma esclusivamente la manifestazione di interesse** (modello A).
- 10.2 Il presente **Avviso** e le manifestazioni di interesse che perverranno, **non determineranno in capo alla stazione appaltante alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell'attività negoziale**.
- 10.3 Il plico contenente **la manifestazione di interesse, a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso **a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano** tutti i giorni feriali, escluso il sabato – **per i giorni da lunedì a giovedì compreso dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, per il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 14:30** – presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO).

- 10.4 Il plico deve pervenire **entro le ore 12:30 del giorno 21 settembre 2018, esclusivamente** all'indirizzo: **ACSEL S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO).**
- 10.5 Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane **ad esclusivo rischio dei mittenti**. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione dello stesso.
- 10.6 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico candidato [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:  
**“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUMERO VERDE - Scadenza 21 settembre 2018 ore 12:30 - Non aprire”.**
- 10.7 Nel caso di candidati associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 10.8 Il plico, **a pena di non ammissione alla procedura**, deve contenere al suo interno quanto indicato al **paragrafo 12**.
- 10.9 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle **manifestazioni di interesse**, pena l'irricevibilità, i candidati possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. **Non saranno ammesse** né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni dei documenti presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il candidato richiedere **esclusivamente** la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 10.10 Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i candidati non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 10.11 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, e la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore.
- 10.12 **I candidati potranno utilizzare il modello A** – predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione sul sito internet: [www.acselspa.it](http://www.acselspa.it), **nelle sezioni “Gare e appalti 2018” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2018 – adattandolo in relazione alle proprie condizioni specifiche**.

- 10.13 Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 10.14 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 10.15 In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano **gli artt. 83, comma 3, 86 e 90, del Codice.**
- 10.16 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione.
- 10.17 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, **si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.**
- 10.18 Le manifestazioni di interesse tardive **saranno escluse in quanto irregolari**, in analogia **all'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice.**

## 11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 11.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui **all'art. 83, comma 9, del Codice.**
- 11.2 L'irregolarità essenziale **è sanabile** laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale **è ammessa** laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della manifestazione di interesse. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione** dalla procedura;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della domanda di partecipazione, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) **sono sanabili**.

- 11.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 11.4 Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante **può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti**, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.
- 11.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del candidato dalla procedura.
- 11.6 Al di fuori delle ipotesi di cui **all'art. 83, comma 9, del Codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 12. CONTENUTO DEL PLICO

Il plico contiene **la manifestazione di interesse** (domanda di partecipazione) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 12.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- 12.1.1. La **manifestazione di interesse** (domanda di partecipazione) è redatta, preferibilmente secondo **P'allegato Modello A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
- 12.1.2. Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- 12.1.3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- 12.1.4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui **all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre

alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

12.1.5. La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

12.1.6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui **all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice**, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

12.1.7. Il candidato allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

## 12.2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE



12.2.1. Il candidato rilascia una **dichiarazione sostitutiva** (**inclusa nell'allegato Modello A**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestando, e indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice** e precisamente:

- a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a.1) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - a.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - a.3) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
  - a.4) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - a.5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - a.6) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - a.7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - a.8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**Nota: L'esclusione** per le ipotesi di cui ai precedenti punti da a.1) a a.8) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **L'esclusione** per le ipotesi di cui ai precedenti punti da a.1 a a.8) riguardano anche i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle imprese e delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

In ogni caso **l'esclusione** e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione **del presente Avviso**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; **l'esclusione** non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

**Nota: L'esclusione** per l'ipotesi di cui al precedente punto b) va disposta se la causa di esclusione sussiste nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

**Nota:** costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Non si procederà **ad esclusione** quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione **della manifestazione di interesse**;

- d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui **all'art. 30, comma 3, del Codice**, ossia agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate **nell'Allegato X, del Codice**;

- e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

**(oppure) nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice,**

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di essere impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, come da autorizzazione del Giudice Delegato (*indicare gli estremi del provvedimento*), previo parere dell'A.N.A.C. (*indicare gli estremi del parere dell'A.N.A.C.*),

**(oppure) nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 5, del Codice,**

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di essere impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che, conformemente a quanto disposto dall'A.N.A.C. (*indicare gli estremi del relativo provvedimento*) e al parere del Giudice Delegato (*indicare gli estremi del relativo provvedimento*) può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, avvalendosi necessariamente di altro operatore economico, specificamente individuato (*indicare gli estremi identificativi dell'impresa ausiliaria*) in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della procedura, che, a sua volta, si impegni nei confronti dell'impresa e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (*in tal caso l'operatore economico dovrà fornire ogni altra dichiarazione/documentazione richiesta dalla normativa vigente e dal presente Avviso in materia di avvalimento*).

- f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui, a titolo esemplificativo: non essersi reso responsabile di significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- g) che la sua partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi **dell'art. 42, comma 2, del Codice** non diversamente risolvibile;
- h) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura ai sensi **dell'art. 67, del Codice** che non può essere risolta con misure meno intrusive rispetto a quella dell'esclusione dalla presente procedura di selezione;
- i) non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i.1) che, inoltre, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- i.2.) che, altresì, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- j) di non presentare e/o non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- k) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

**Nota:** il motivo **di esclusione**, qualora sussistente, perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

- l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

**Nota:** L'**esclusione** ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

- o) di non trovarsi nella condizione prevista **dall'art. 80, comma 5, lettera 1, del Codice** (*ossia che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*);

- p) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver presentato la manifestazione di interesse autonomamente;

**(oppure)**

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver presentato la manifestazione di interesse autonomamente;

**(oppure)**

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver presentato la manifestazione di interesse autonomamente.

12.2.2. Si precisa che:

1. La stazione appaltante **esclude** un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste nelle sopra riportate lettere da a) a p).
2. Le dichiarazioni/attestazioni di cui al **paragrafo 12.2.1.**, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
3. Le dichiarazioni/attestazioni di cui al **paragrafo 12.2.1.**, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
4. Le dichiarazioni/attestazioni di cui al **paragrafo 12.2.1., lettera a) – compresi i punti da a.1. ad a.8 – lettera b) e lettera o)**, devono riferirsi ai seguenti soggetti: il titolare e/o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e/o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione e/o di vigilanza e/o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e/o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni/attestazioni devono essere rese da entrambi i soci); i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e/o i procuratori speciali delle imprese e delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. **Tali dichiarazioni/attestazioni sono incluse nel modello A e rese dal rappresentante legale dell'operatore economico, che sottoscrive la manifestazione di interesse, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.**
5. Le dichiarazioni/attestazioni di cui al presente **paragrafo 12.2.1., lettera a) – compresi i punti da a.1. ad a.8 – lettera b) e lettera o)**, devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto 4., **cessati nella carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione **del presente Avviso** (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai medesimi soggetti indicati al precedente punto 4., che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione **del presente Avviso**). **Tali dichiarazioni/attestazioni sono incluse nel modello A e rese dal rappresentante**

**legale dell'operatore economico, che sottoscrive la manifestazione di interesse, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.**

6. In alternativa a quanto specificato ai precedenti punti 4. e 5., le dichiarazioni/attestazioni di cui al **paragrafo 12.2.1.** possono anche essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati.

### 12.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 12.3.1. **Dichiarazioni integrative (incluse nell'allegato Modello A)**

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara gli estremi dell'iscrizione** nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti con quelle oggetto del presente Avviso**. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui **all'art. 83, comma 3, del Codice**, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;
2. **dichiara i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuale cessazione dalla carica etc.) **dei soggetti indicati al paragrafo 12.2.2 punto 4.;**
3. **dichiara** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione **del presente Avviso** non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche ovvero **indica** l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche indicate al **paragrafo 12.2.2 punto 5.** nell'anno antecedente la data di pubblicazione **del presente Avviso**, con i relativi e predetti dati identificativi;
4. **nel caso di invito alla procedura negoziata, dichiara di essere in possesso di almeno una idonea referenza bancaria** rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dalla presente procedura;
5. **dichiara l'esecuzione** nell'ultimo quinquennio (dal 1 agosto 2013 al 31 luglio 2018) **di servizi analoghi** a quelli in oggetto, per un importo complessivo, IVA esclusa, non inferiore a: **€ 177.844,71 (euro centosettantasettemilaottocentoquarantaquattro/71).** L'operatore economico dovrà allegare l'elenco dei servizi eseguiti con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
6. **dichiara di essere in possesso di una struttura organizzativa** (attrezzature, software e personale) adeguata alla buona gestione del servizio e in grado di corrispondere alle esigenze

del contratto, tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative dello stesso, previste dal Capitolato;

7. **dichiara** il possesso e gli estremi **della certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2008** conforme alle norme europee, in corso di validità;
8. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
9. **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da **ACSEL S.p.A.** e reperibile sul sito internet: [www.acselspa.it](http://www.acselspa.it) nella sezione **“Info: Codice etico”** e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

10. **dichiara** di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure dichiara** di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e **allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;**

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

11. **si impegna** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. **indica** i seguenti dati: domicilio fiscale \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di candidati aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ ai fini delle comunicazioni di cui **all'art. 76, comma 5, del Codice;**
13. **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE (se in possesso), il CCNL, l'Agenzia delle entrate competente per territorio e l'ufficio/sede Provinciale competente per territorio ai fini dell'ottemperanza con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
14. **autorizza** qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. Tale dichiarazione dovrà



essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi **dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice**;

15. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni, **di cui ai punti da 1 a 15 (incluse nell'allegato Modello A)**, potranno essere rese, nel caso di non utilizzo del predetto allegato, anche o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 12.3.2. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui **al paragrafo 12.1.**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- **copia autentica** del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi **dell'art. 48, comma 4, del Codice**, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi **dell'art. 48, comma 4, del Codice**, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- **dichiarazione** attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi **dell'art. 48, comma 8, del Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi **dell'art. 48, comma 4, del Codice**, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- **copia autentica o copia conforme del contratto** di rete, redatto per atto pubblico o **scrittura privata autenticata**, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- **dichiarazione** che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- **copia autentica del contratto** di rete, redatto per atto pubblico o **scrittura privata autenticata**, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **dichiarazione** che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto** di rete, redatto per atto pubblico o **scrittura privata autenticata** ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto** di rete, redatto per atto pubblico o **scrittura privata autenticata**, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, **con allegate le dichiarazioni**, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 12.3.2** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

### 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 13.1 La procedura negoziata è aggiudicata con **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi **dell'art. 95, comma 2, del Codice** e nel rispetto delle Linee guida n. 2 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Offerta economicamente più vantaggiosa"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, **aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 e pubblicate nella G.U. Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018, in vigore dal 9 giugno 2018.**

### 14. SOGGETTO DEPUTATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

- 14.1 Giusto il disposto **dell'art. 31, commi 1 e 4 lettera c), del Codice**, il **soggetto individuato al corretto e razionale svolgimento della fase per l'indagine di mercato e per il successivo confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati è il Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo.**
- 14.2 A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della stazione appaltante.

- 14.3 Considerato che la successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte verrà demandata ad una Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, e nominata ai sensi **dell'art. 77, comma 1, 3 e 12, del Codice**, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 14.4 Per quanto riguarda la nomina della Commissione giudicatrice opera la previsione **dell'art. 216, comma 12, del Codice** in conformità al paragrafo 5, della delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", **aggiornate al d.lgs. n. 56/2017, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 e s.m.i.**

## **15. NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI E CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI STESSI**

- 15.1 **L'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice**, dispone che i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (221.000,00 euro) possono essere affidati tramite procedura negoziata **previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
- 15.2 Sulla base di quanto disposto dalla predetta normativa il Responsabile del procedimento, **procederà:**
- **a verificare** la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dagli operatori economici, la loro integrità e, una volta aperti, **a controllare** la completezza e la correttezza formale della documentazione;
  - **a verificare** che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui **all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice** (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato la manifestazione di interesse in qualsiasi altra forma ed in caso positivo **a non ammettere alla procedura** il consorzio ed il consorziato;
  - **a verificare** che nessuno degli operatori economici partecipi alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano presentato la manifestazione di interesse in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e in caso positivo **a non ammetterli alla procedura;**

- **a richiedere** la regolarizzazione di carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse, nel rispetto **del paragrafo 11**;
- **a formalizzare** i risultati delle precedenti operazioni predisponendo **l'elenco degli operatori economici ammessi alla fase di selezione**.

15.3 Successivamente il Responsabile del procedimento - richiamando integralmente i criteri definiti nella **determina a contrarre n. 5275 del 05 settembre 2018** - **procederà, nel rispetto del paragrafo 5.2.1 delle Linee Guida n. 4, alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata** come segue:

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi superiore a cinque: saranno invitati tutti gli operatori economici (nessuna limitazione);
- nel caso di un numero di operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno invitati tutti gli operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato;
- nel caso di un solo operatore economico ammesso: la procedura negoziata sarà esperita anche in presenza di solo operatore economico ammesso.

## 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata **dal presente Avviso pubblico**.